

D.R. n. 1161 del 14/05/2019  
Pubblicato il 14/05/2019

## **IL RETTORE**

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, successivamente rettificato con Decreto rettorale n. 465 del 2019, ed in particolare l’art. 15, rubricato “Requisiti di ammissione”, il quale dispone: “*1. Non possono essere ammessi a partecipare alle procedure previste dagli articoli 18 e 24 della legge, coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio oppure un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che chiede la attivazione del posto, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo*”;

**VISTA** la sentenza n. 78 depositata in data 9 aprile 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui il citato art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo (“*In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo*”) non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2019;

**VISTA** la nota MIUR n. 990 datata 18 aprile 2019 “Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 – Cause di incompatibilità”, con la quale “*si invitano gli atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio*”;

**VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 maggio 2019

## **DECRETA**

**Art. 1** – L’art. 15, rubricato “Requisiti di partecipazione”, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con Decreto Rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019, successivamente rettificato con Decreto Rettorale n. 465 del 1° marzo 2019, è modificato come segue:



**Art. 15**

**Requisiti di partecipazione**

1. Non possono essere ammessi a partecipare alle procedure previste dall'articolo 18 della legge coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 2** – Il presente Decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**(Prof. Giuseppe NOVELLI)**